

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2246

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOSCHI, BERTOLI, FERRARI WILMO, BRUNETTO, CARRUS, COLONI,
CHIRIANO, LEONI, ORSENIGO, STEGAGNINI, TORCHIO, URSO**

Presentata il 27 gennaio 1988

Norme per l'aggancio delle pensioni dei pubblici dipendenti alle retribuzioni del personale in attività. Modifiche al primo comma dell'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e all'articolo 4 della legge quadro sul pubblico impiego, 29 marzo 1983, n. 93

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, stabilisce che la misura della pensione per i dipendenti statali viene commisurata sull'ultimo stipendio percepito in attività di servizio. Tale norma poneva fine al rapporto di aggancio delle pensioni agli stipendi di attività in atto fino alla predetta data del 29 dicembre 1973 e, nel contempo, toglieva le pensioni dalle contrattazioni sindacali.

La norma del cennato articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 1092 del 1973 ha dato origine alle cosiddette « pensioni d'annata »; infatti, da quella data ad oggi, mentre gli stipendi sono aumentati del 300 per cento, le pensioni solo del 44 per cento circa; si è determinata, quindi, una enorme sperequazione tra dipendenti con stessa anzianità, qualifica e mansioni cessati dal servizio in epoche diverse e in vigenze contrattuali diverse.

Accortosi di ciò, il Legislatore cercò di arginare la grave situazione varando la legge 29 aprile 1976, n. 177, la quale, all'articolo 2, istituiva un automatismo perequativo rivelatosi assolutamente insufficiente e determinando sperequazioni ancora più sensibili, mentre con l'arti-

colo 13 eleva dal 6 al 7 per cento le ritenute in conto entrate tesoro che andarono a rimpinzare le casse dell'erario.

Il preoccupante fenomeno, accentuatosi con i successivi accordi contrattuali, costringeva il Legislatore a riprendere di nuovo in esame l'argomento varando la legge 17 aprile 1985, n. 141, la quale, anche questa, non ha risolto la situazione sperequativa, ma l'ha solo attenuata riducendola del solo 20-25 per cento, mentre con il suo articolo 9 ha elevato le ritenute previdenziali a carico del dipendente dal 7,06 all'8,25 per cento.

È opportuno ricordare che la suprema Corte costituzionale non una sola volta si è pronunciata ribadendo che la pensione è stipendio differito. Non basta, non viene rispettato il criterio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) tra cittadini con uguale qualifica, funzione e anzianità, collocati a riposo in date diverse con altrettanti diversi trattamenti di quiescenza e il principio di retribuzione sulla base della quantità e qualità del lavoro prodotto (articolo 36 della Costituzione); infatti a parità di questi ultimi fattori viene corrisposta diversa retribuzione.

La grave situazione potrebbe essere agevolmente superata e una volta per sempre, a patto che i contributi previdenziali dei dipendenti statali, trattenuti sugli stipendi di attività, fossero amministrati saggiamente e correttamente e che lo Stato, in veste di datore di lavoro, ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 2114 del codice civile versando, per la parte che gli compete, i contributi previdenziali.

Infatti, da calcoli effettuati da esperti in matematica finanziaria è emerso che capitalizzando al modesto tasso del 6 per cento i contributi previdenziali, dopo 20 anni si potrebbero pagare le pensioni ai pubblici dipendenti con la sola rendita e dopo 40 anni con meno della metà della rendita lasciando integro il capitale che andrebbe ad aumentare a dismisura e senza contare tutte le altre probabilità favorevoli all'ente previdenziale (morte del dipendente, riduzione al 50 per cento della pensione per reversibilità, ecc.).

Quanto appena evidenziato trova riscontro nella relazione della Corte dei conti afferente all'esercizio 1984 — magistralmente illustrata dall'organo della DIRSTAT di gennaio 1986; dalla stessa emerge che il tesoro per conto degli Istituti di previdenza da esso amministrati:

a) ha incassato contributi-pensione versati da 1.430.000 lavoratori e dai rispettivi datori di lavoro per complessivi 5.795 miliardi;

b) ha pagato pensioni per 4.667 miliardi;

c) ha realizzato così un attivo di 1.127 miliardi;

d) ha corrisposto un trattamento individuale di quiescenza (che al suo massimo è pari al 100 per cento dell'ultima retribuzione di lavoro) ammontante in media a 10.470.000 lire annue lorde;

e) ha amministrato un patrimonio di 9.546 miliardi che include 37.393 unità immobiliari (appartamenti, negozi, ecc.) di cui 13.437 ubicate in Roma e 23.950 altrove;

f) ha contenuto le spese gestionali di amministrazione (che includono l'onere per gli stipendi agli impiegati del Tesoro addetti alla medesima amministrazione) in 49 miliardi; questa cifra è pari allo 0,78 per cento delle entrate annue.

In relazione a quanto esposto, la presente proposta di legge prevede all'articolo 1 la riliquidazione delle pensioni dei pubblici dipendenti con riferimento costante e simultaneo agli stipendi di attività.

L'articolo 2 indica la variazione da apportare al citato articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, allo scopo di non vincolare il trattamento di quiescenza all'ultimo stipendio di attività.

L'articolo 3 indica una modifica all'articolo 4 della legge quadro sul pubblico impiego, 29 marzo 1983, n. 93, allo scopo di restituire alle pensioni materia di contrattazione sindacale.

L'articolo 4 indica la copertura finanziaria, che, come dimostrato, non è da ricercare in quanto già esistente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le pensioni dei pubblici dipendenti sono riliquidate con aggancio alle retribuzioni del personale in attività di servizio nel rispetto della reciprocità di qualifica, funzione e anzianità.

2. Ogni miglioramento economico corrisposto ai dipendenti in attività a seguito di accordi contrattuali viene esteso integralmente e simultaneamente ai dipendenti in quiescenza.

ART. 2.

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 come sostituito dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è sostituito dal seguente: « La misura del trattamento di quiescenza, inizialmente definito sulla scorta dell'ultimo stipendio di attività, è liquidato con costante riferimento agli stipendi del personale in attività di servizio con stessa qualifica e anzianità e maggiorato dai seguenti assegni ».

ART. 3.

1. All'articolo 4 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, dopo la parola: « economici » sono aggiunte le seguenti: « ivi compreso quello di quiescenza ».